CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 66 del 26/10/2020

OGGETTO: Istituzione organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento rhodense: presa d'atto regolamento e invio all'assemblea dei soci

L'anno 2020, il giorno 26 del mese di Ottobre alle ore 16:30, presso la sede amministrativa di Via dei Cornaggia n. 33 a Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Presidente Primo Mauri.

Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante, Federica Rivolta dell'Ufficio Amministrativo

Presente, in qualità di Direttore, Guido Ciceri.

Alla seduta odierna risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE
MAURI PRIMO	PRESIDENTE	P
REGONDI SIMONA	CONSIGLIERE	P
AMANN STEFANO	CONSIGLIERE	P
SMITH MATTEO	CONSIGLIERE	A
PERLA MICHELE	CONSIGLIERE	P

Componenti presenti: 4

Componenti assenti: 1

Il Presidente del CdA

PRIMO MAURI

Istituzione organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento rhodense: presa d'atto regolamento e invio all'assemblea dei soci

Il Direttore relaziona al Cda in merito all'indirizzo espresso dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 24 luglio 2020 rispetto alla valutazione della possibilità di attivare, in seno a SER.CO.P, un organismo di composizione della crisi (OCC) ai sensi della L. 3/12, quale dispositivo a sostegno dei cittadini che si trovassero in situazioni di sovraindebitamento, anche ad esito della crisi economica che attraversa il paese in relazione alla pandemia da Covid-19.
Dopo aver approfondito la normativa per la gestione del sovraindebitamento, sottopone al Consiglio di Amministrazione la possibilità di istituire un organismo per agevolare il risanamento della condizione debitoria dei cittadini del Rhodense, in linea con la mission di SER.CO.P., finalizzato a rispondere ai bisogni sociali del territorio, con particolare riferimento alle persone in stato di maggior bisogno e fragilità.

Il Direttore espone quanto previsto a riguardo dalla normativa vigente:

- La Legge n. 3 del 27/01/2012, come modificata dalla Legge n. 221/2012 (di conversione del D.L. 179/2012), mette a disposizione dei consumatori e di altri soggetti esclusi dalle procedure fallimentari una nuova procedura per agevolare il risanamento della propria condizione debitoria, ovvero il sovraindebitamento.
- La disciplina del sovraindebitamento, prevista dalla suddetta Legge n. 3/2012, rappresenta una novità assoluta per l'ordinamento italiano poiché recupera il vuoto legislativo generato dalla riforma delle procedure concorsuali, avvenuta con la Legge 80/2005. La citata riforma, infatti, aveva eliminato uno degli aspetti sanzionatori previsti dalla legge fallimentare del 1942 (R.D. 267/1942) aggiungendo, a favore del fallito persona fisica, la possibilità dell'esdebitazione (diritto alla cancellazione di tutti i debiti non soddisfatti dalla liquidazione dell'attivo della procedura concorsuale dopo la conclusione di quella aperta con la sentenza dichiarativa di fallimento).
- La riforma del 2005, quindi, aveva "concettualmente" previsto la possibilità per questi soggetti, di una nuova partenza. Tuttavia, essendo prevista nella legge fallimentare, si scontrava con taluni limiti oggettivi di applicabilità dovuti, principalmente, ai requisiti dimensionali tracciati dall'art. 1 della medesima Legge 80/2005.
- La legge 3/2012, introducendo la disciplina della crisi da sovra indebitamento, ha posto parziale rimedio a questa situazione dedicando attenzione all'insolvente civile, in particolare, e a tutti i soggetti esclusi dalla legge fallimentare, in generale.
- Ciò emerge dal disposto dell'art. 6, che enfatizza le finalità della nuova disciplina specificando che la stessa pone rimedio alle situazioni di sovraindebitamento che non sono né soggette, né assoggettabili alle procedure concorsuali dell'ordinamento italiano. L'art. 7 comma 2, invece, aggiunge che la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, che il debitore può presentare ai creditori, presuppone, a pena d'inammissibilità, la non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge in argomento.
- La procedura, così come disciplinata dalla legge 3/2012, ha richiesto integrazioni successive da parte del legislatore, in quanto nella stessa si prevedeva soltanto la possibilità di omologare presso il Tribunale un accordo tra debitore e creditori a contenuto dilatorio o remissorio, idoneo a porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, a cui si accompagnava il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, ma non una procedura di liquidazione dei beni dell'insolvente civile, analoga al fallimento cui seguissero effetti esdebitatori.
- La suddetta lacuna è stata colmata con il D.L. 179/2012, come convertito nella Legge n. 221/2012, il quale ha modificato profondamente la disciplina istituendo tre diverse procedure: 1) Il piano del consumatore; 2) l'accordo del debitore; 3) la liquidazione dei beni. La disciplina, in questo modo, si presenta come strumento concorsuale con effetti esdebitatori e non a carattere negoziale – transattivo.

Il Direttore sottolinea inoltre che:

- La legge sul sovraindebitamento riconosce al debitore la facoltà di redigere un accordo con i creditori.
- Il debitore è esclusivamente una persona fisica, ossia un consumatore, una microimpresa o una figura giuridica non assoggettabile a procedure concorsuali, che si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, nonché in una definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
- La proposta viene redatta con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi e si sostanzia in un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano di ammortamento dei debiti che assicuri il pagamento dei debiti contratti senza pregiudicare i diritti di chi all'accordo non ha aderito.

- L’espletamento delle attività di competenza del Giudice e del debitore, nonché l’omologazione, il ruolo delle parti e i termini sono sottoposte ad un’articolata e completa procedura nei vari articoli della legge al fine di garantire una corretta instaurazione del contraddittorio.
- L’elemento della legge in grado di incidere sensibilmente sulla posizione del debitore in difficoltà, risiede nella possibilità di sospensione di ogni azione individuale esecutiva da iniziarsi o già in corso.

Il Direttore evidenzia come l’Organismo fondamentale per il raggiungimento dell’accordo e per la sua soddisfazione nell’ambito della procedura di Composizione della Crisi da sovraindebitamento è l’Organismo per la Composizione della Crisi – OCC, la cui natura e funzione sono disciplinate in particolare dall’art. 15 della Legge 3/2012, che recita:
" 1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento." omissis... " 5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti. 6. - Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."
Il suddetto organismo è presente sin dal momento in cui viene avviata la procedura in quanto già l'accordo può essere proposto con l’ausilio dell’OCC. L'Organismo è iscritto presso un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, con funzioni di ausilio al debitore, al creditore e al giudice.
In particolare:
- Assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso;
- Verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attestando la fattibilità del piano di ristrutturazione;
- Esegue la pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi;
- Svolge funzioni di liquidatore o gestore per la liquidazione quando il giudice lo dispone.

Il Direttore riporta infine che, con il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”, il Ministero della Giustizia ha disciplinato i requisiti e il procedimento di iscrizione al registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.
Dopo aver verificato che SER.CO.P. è in possesso dei requisiti previsti dal regolamento succitato, è stata predisposta una prima bozza di regolamento, atto a disciplinarne l'attività, le funzioni e il collegamento con la struttura aziendale.

Viene data pertanto lettura della bozza del regolamento dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato “ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI RHODENSE”, applicabile alle procedure di sovra indebitamento ai sensi dell’art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 e dell’art. 4 del decreto ministeriale giustizia n. 202/2014.
Nell’organizzazione dei servizi di SER.CO.P. l’OCC diventerebbe uno strumento aggiuntivo per il servizio di educazione finanziaria, già attivo sul territorio, che effettuerebbe un primo filtro delle situazioni aventi le caratteristiche consone ad essere interessate dal processo di esdebitamento, come sopra descritto.
Si apre una discussione in merito all’oggetto a cui partecipano tutti i Consiglieri presenti. Al termine del confronto il Consigliere Perla, considerata la scarsa affluenza di utenti allo sportello di educazione finanziaria, dissente dall’utilizzo di tale risorsa per la realizzazione dell’OCC in quanto, con un minore impiego di risorse, la medesima funzione potrebbe essere svolta da risorse interne all’azienda.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del direttore;
- Fatte proprie le argomentazioni di cui in premessa
- Esaminata la bozza del Regolamento;

- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art.31
- Con votazione a maggioranza espressa per alzata di mano con il seguente esito:
  - n. 3 voti favorevoli
  - n. 1 voto contrario – Consigliere Michele Perla, con la seguente motivazione: considerata la scarsa affluenza di utenti allo sportello di educazione finanziaria, dissente dall'utilizzo di tale risorsa per la realizzazione dell'OCC in quanto, con un minore impiego di risorse, la medesima funzione potrebbe essere svolta da risorse interne all'azienda

DELIBERA

1) Di proporre la costituzione di un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento rhodense inviando la presente pratica all'Assemblea dei soci per le decisioni di competenza;
2) Di prendere atto della bozza di regolamento dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
3) Di trasmettere la presente deliberazione all'Assemblea dei Soci per gli adempimenti di competenza

---

ALLEGATI

1. DM 24.9.2014 Ministero della Giustizia n. 202 (G.U. 27.1.2015 n. 21) Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 DGR Regione Lombardia N. 2974/2020;
2. Bozza del regolamento dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI RHODENSE"